

## REGOLAMENTO (CE) N. 933/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2009

**recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1 e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95, in particolare l'articolo 1 <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, sul regime commerciale per i prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, ha definito il regime preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1383/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari della Turchia <sup>(4)</sup>, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1396/98 <sup>(5)</sup>, ha aperto contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame e ne ha stabilito le modalità di gestione.
- (3) L'applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a fini di semplificazione amministrativa, è ormai opportuno che il contingente di cui al presente regolamento sia gestito secondo il metodo indicato all'articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis e 308 ter e all'articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE)

n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(6)</sup>.

- (4) Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di gestione all'altro, è necessario che il contingente di cui al presente regolamento sia considerato non critico ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non è tuttavia da escludere che, a causa di nuove circostanze, possa divenire critico ai sensi del suddetto articolo.
- (5) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1383/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento. È tuttavia opportuno che tale regolamento rimanga d'applicazione per i titoli d'importazione emessi per i periodi contingenti d'importazione precedenti a quelli previsti dal presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il presente regolamento apre il contingente tariffario di cui all'allegato per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

Il contingente tariffario è aperto su base annuale per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre («periodo contingente d'importazione»).

2. Il contingente di cui all'allegato del presente regolamento è gestito conformemente agli articoli 308 bis e 308 ter e all'articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

*Articolo 2*

L'immissione in libera pratica dei prodotti importati a titolo del contingente di cui all'allegato è subordinata alla presentazione di una prova d'origine, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del protocollo n. 3 allegato alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.

<sup>(6)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 309 del 27.11.2007, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 41.

